

materie esplodenti, è punito colla reclusione da 2 a 5 anni e colla vigilanza speciale della pubblica sicurezza sino a 3 anni.

« Se il collocamento o lo scoppio avvenga in luogo e in tempo di pubblico concorso, ovvero di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità, o di disastri, la pena della reclusione sarà aumentata di un terzo. »

Mecacci. Col mio emendamento io faceva una piccola aggiunta all'articolo del progetto governativo, ma poichè lo stesso concetto si trova in quello della Commissione, così di quella è inutile parlare.

Solamente osserverò, che nell'articolo della Commissione si fa l'ipotesi di chi al solo effetto d'incutere timore o di suscitare tumulti, ecc, fa scoppiare o colloca a tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti. E ciò va bene. Ma poi si aggiunge « fa scoppiare, o colloca a tale scopo bombe, o altri congegni micidiali o incendiari. » Ed allora io dico: quando si adoperano cotesti congegni micidiali ed incendiari, non si può più avere la ipotesi del concetto « del solo incutere timore. » Questa è una contraddizione in termini, l'una cosa è assolutamente incompatibile coll'altra, non possono coesistere. E per questo io avrei tolto dall'articolo le parole « macchine ed altri congegni micidiali ed incendiari » per ritornare alla dizione dell'articolo del progetto del Governo.

La stessa opinione, che ho io al riguardo, l'hanno ancora altri, ed è perciò che anche qui starei per l'articolo del Governo, anzichè per quello dei miei egregi colleghi della Commissione.

Presidente Mantiene il suo emendamento?

Mecacci. Desidero conoscere la fine della discussione.

Presidente. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Risponderò alle osservazioni, fatte dall'onorevole Crispi, allor che verrà in discussione l'articolo 8 di questo disegno di legge, che, secondo me, è la ripetizione dell'articolo 8 del disegno di legge ministeriale.

Tenendomi quindi nei limiti dell'articolo 2, rivolgo una preghiera alla Commissione ed al Governo, anzi la rivolgo addirittura alla Commissione, perchè nel progetto del Governo non vi era un inciso, sul quale richiamo l'attenzione della Camera. Nell'articolo 2 della

Commissione si parla di coloro, i quali fanno scoppiare dinamite ed altri esplodenti.

Qui si confondono o si mettono allo stesso livello due cose, le quali sono assolutamente diverse per la loro gravità. Altra cosa è il collocare un esplodente, altra cosa è il farlo scoppiare. Quando abbiamo lo scoppio, abbiamo già un fatto, il quale ha prodotto tutto il suo effetto; quando invece abbiamo il solo collocamento, abbiamo, senza dubbio, un fatto punibile, ma di diversa natura, di diversa importanza.

Dunque mi pare che la penalità dovrebbe essere alquanto diversa per chi è riuscito soltanto a collocare l'esplodente, e per chi, oltre di aver collocato, ha fatto scoppiare l'esplodente ed ha prodotto tutti gli effetti disastrosi, che nascono da uno scoppio.

Pregherei quindi la Commissione di voler proporzionare la pena alla gravità del fatto punibile.

Quanto poi ai fatti contemplati all'articolo 2 non mi pare che siano innocui, com'è parso ad alcuni dei preopinanti. Dappoichè quando si tratta di incutere timore pubblico, suscitare tumulto o pubblico disordine; anche a prescindere dalle considerazioni che la bomba o la materia esplodente non abbia ucciso alcuno, noi siamo già ai termini di un fatto, che attenta alla pubblica tranquillità, ed alla incolumità pubblica, e basta questo solo fatto perchè noi possiamo avere gli estremi di un fatto punibile, e non è il caso di commisurare le pene di questo articolo 2 a quelle stabilite dal Codice penale comune per ciò che riguarda i delitti contro la sicurezza dei mezzi di trasporto e di comunicazione. Perchè ognuno sa quanti siano i mezzi di prevenzione e di vigilanza sopra le ferrovie, mentre nessuno si può premunire dallo scoppio di una bomba in un anfito remoto, in un punto oscuro non sorvegliato. Le ferrovie si possono sorvegliare, come sono effettivamente sorvegliate, dai cantonieri, dalle guardie ferroviarie, ma gli agenti della pubblica sicurezza, ma i cittadini non possono sorvegliare tutti i punti di una vasta e popolosa città.

Concludendo vorrei che la Commissione mi dicesse il suo parere intorno alle osservazioni da me fatte specialmente per la confusione del fatto del collocamento con quello dello scoppio delle bombe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.